GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 41

Adunanza 5 settembre 2000

OGGETTO: PROGETTO DI IMPIANTO DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO DI VEI-COLI PER LA PRODUZIONE DI ROTTAME ED ANNESSO IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO MONOUSO DI 2[^] CAT. TIPO B, COMUNE DI SETTIMO TORINESE.

PROPONENTE: CENTRO RECUPERI E SERVIZI S.R.L.

GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI COORDINATE PER L'IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E SEPARAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ROTTAME. PROLUNGAMENTO DELLA FASE DI VALUTAZIONE PER L'ANNESSO IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO MONOUSO DI 2^ CAT. TIPO B.

Protocollo: 906 - 181525/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore SILVANA ACCOSSATO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Gamba.

Premesso che:

- in data 1° ottobre 1999 il Centro Recuperi e Servizi s.r.l., con sede in C.so Vittorio Emanuele II n. 108 a Torino, P. IVA 07357640015, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilita' ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto per la realizzazione dell'impianto di recupero e riciclaggio veicoli per la produzione di rottame ed annesso impianto di interramento controllato monouso di 2[^] cat. tipo B, nel Comune di Settimo Torinese;

- contestualmente la società ha presentato gli elaborati relativi al progetto e allo studio di impatto ambientale, costituenti l'allegato "A") al presente provvedimento per farne parte integrante (l'allegato "A" è comprensivo di tutte le successive integrazioni presentate dal proponente nel corso dell'istruttoria);
- in data 7 ottobre 1999, e' avvenuta la pubblicazione, a pag. 22 del quotidiano LA STAMPA, dell'avviso dell'avenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b della LR 40/98;
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul BUR del 27/10/1999;
- il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 (..."Discariche di rifiuti speciali non pericolosi operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e n. 35 dell'allegato B2 ("Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore ad 1 ettaro").
- l'attivita' di recupero e di riciclaggio in progetto, svolta dalla società Centro Recuperi e Servizi, recupera materiale riutilizzabile (metalli) dalla demolizione di autoveicoli bonificati e altri rottami. L'iniziativa, localizzata in Comune di Settimo Torinese, prevede un'attività di recupero (impianto di frantumazione e separazione con capacità di trattamento di circa 145.000 ton/anno), collocata in area industriale identificata come P.I.S. (Polo integrato di Sviluppo) ed una discarica (impianto di interramento controllato di volumetria di 570.000 m³) di categoria II° tipo B, destinata allo smaltimento del *fluff* prodotto come materiale di risulta dall'impianto di triturazione e dei fanghi generatisi dal processo di abbattimento delle polveri, situata in località Rio Martino, area ad attuale destinazione agricola.
- per il progetto in oggetto, la procedura di cui alla L.R. 40/98 assorbe, e deve quindi essere coordinata, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge regionale con:
 - la procedura di cui agli artt. 27 (approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) e 28 (autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero) del D. Lgs. 22/97, relativamente ad entrambi gli impianti sopra citati;
 - la procedura per il rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 24 maggio 1988, N. 203 per quanto riguarda la qualita' e la quantita' delle emissioni in atmosfera dell'impianto di frantumazione e separazione misurate secondo le metodologie prescritte, nonche' il termine per la messa a regime degli impianti;
 - la procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per quanto riguarda gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo, dei reflui domestici provenienti dall'impianto di interramento controllato;
- l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con deliberazione G.
 P. n. 63-65326 14/04/1999 ai sensi dell'art 7 della legge regionale 40/98;
- e' stata attivata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 sopra citata la Conferenza dei Servizi cui sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 06/12/1999, 21/12/1999, 18/04/2000 e 19/06/2000;
- in data 11 gennaio 2000, con nota n. 3349, il Servizio VIA a seguito delle determinazioni assunte nella seduta della Conferenza di Servizi del 21 dicembre 1999, ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria: la documentazione e' pervenuta in data 10 marzo 2000;

- nel corso della 3ª seduta della Conferenza dei Servizi, il proponente ha richiesto una sospensione dei termini al fine di presentare ulteriori integrazioni che sono state depositate in data 19 maggio 2000, per cui i termini del procedimento, a norma dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 40/98 era indicati per il 17/08/2000;
- durante l'istruttoria sono pervenute complessivamente n. 20 osservazioni (a volte mediante successive trasmissioni), da parte dei seguenti soggetti: Gruppo di cittadini residenti in prossimità del sito di discarica; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; Comitato Agricoltori di Settimo Torinese; Torta Ernesto proprietario cascina Remartino; Don Paolo Mignani parroco di Mezzi Po; WWF Sezione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta; Dottor Paolo Quagliolo geologo, Marta Rabacchi Consigliere Provinciale, Unione Industriale Torino, Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli, Don Silvio Caretto delegato diocesano zonale per la pastorale sociale;
- nonostante gli adempimenti previsti per la pubblicità del progetto e l'informazione del pubblico siano avvenuti regolarmente con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. N. 40/98, i cittadini interessati hanno inviato osservazioni solo diverso tempo dopo l'avvio della procedura, per cui esse risultano tutte pervenute oltre i termini previsti dalla L.R. N. 40/98. La Provincia ha comunque ritenuto di tenere conto, ai fini conoscitivi e valutativi, di tutte le osservazioni presentate.
- al fine di garantire in ogni caso la partecipazione dei cittadini alla procedura è stato organizzato un confronto pubblico tra il proponente e i soggetti che hanno presentato osservazioni (art. 14 comma 4 L.R. 40/98) tenutosi in data 28 giugno 2000. Per motivi richiamati al punto precedente tale confronto è stato attivato dopo l'ultima seduta della Conferenza dei Servizi. Gli elementi emersi nel corso del dibattito, nonché quelli emersi dalle osservazioni presentate o dal dibattito in Consiglio Provinciale tenutosi il 17/07/2000, attentamente valutati dall'Organo Tecnico, non hanno tuttavia fatto emergere temi ed elementi conoscitivi nuovi rispetto a quelli rilevati nel corso dell'istruttoria, anche se hanno consentito di arricchire e approfondire le valutazioni cui era pervenuta la Conferenza dei Servizi.

Considerato che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedi delle conferenze dei servizi, dal confronto pubblico fra il proponente e coloro che hanno presentato osservazioni, svolto ai sensi del comma 4, art. 14, legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino istituito con D.G.R. N. 63-65326/1999 del 14 aprile 1999, ha elaborato la relazione generale sul progetto, trasmessa alla Giunta Provinciale con nota prot. n. 173533 del 16 agosto 2000 e allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "B");
- è pervenuta in data 28/08/2000 una nota dell'ARPA (prot. 178558), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "C"), relativamente ad una campagna di misure della soggiacenza della falda effettuata presso i piezometri utilizzati per il progetto di impianto di interramento controllato, in località Rio Martino, nella quale emergono valori di soggiacenza tali da far emergere l'ipotesi di una inidoneità dell'area di progetto ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di II° categoria tipo B, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 63-8137 del 22/04/1996. Tale ipotesi deve quindi essere approfondita e attentamente valutata;

Considerato inoltre che:

- l'intervento in progetto, espressamente dedicato ad un'unica tipologia di rifiuto, che prevede alte percentuali (70%) di recupero ed un impianto dedicato per lo smaltimento dei residui è coerente con gli obiettivi della normativa nazionale e regionale e con gli indirizzi definiti dalla programmazione di settore (regionale e provinciale);
- in particolare il Programma Provinciale per la Gestione dei rifiuti, relativamente ai "Rifiuti speciali: produzione, trattamento smaltimento. Indirizzi per la gestione" (DCP 599-56345 del 13.4.99) ritiene "non giustificata la realizzazione di impianti aggiuntivi destinati al trattamento e smaltimento di ampie e diversificate tipologie di rifiuti speciali..." ovvero le cosiddette "piattaforme polivalenti" per il trattamento dei rifiuti speciali in conto terzi, "mentre appare opportuna e necessaria una riqualificazione tecnologica degli operatori, degli impianti e delle capacità autorizzate esistenti", e mette pertanto in evidenza la carenza di impianti di trattamento per particolari flussi di rifiuti, tra i quali le carcasse di autoveicoli, autorimorchi e simili e i rottami ferrosi in genere.
- l'attività di frantumazione di carcasse d'auto con recupero dei materiali ferrosi e relativo smaltimento in conto proprio dei residui costituiti dalle parti leggere (*fluff*) risponde ad una forte esigenza, allo stato attuale solo minimamente soddisfatta, di impianti a servizio della rete degli autodemolitori, facilitando lo sgombero dei depositi e degli accumuli di carcasse bonificate o parzialmente bonificate oggi esistenti sul territorio, nonché consentendo la razionalizzazione del settore ed un suo migliore controllo e soprattutto la chiusura del ciclo del sistema integrato di rottamazione dei veicoli a fine vita, rappresentando in questo modo anche un vantaggio complessivo dal punto di vista ambientale;
- dal punto di vista ambientale la realizzazione di un nuovo polo integrato di frantumazione carcasse e smaltimento fluff potrà garantire alla rete degli autodemolitori lo sbocco necessario di conferimento, facilitando lo sgombero dei depositi e degli accumuli di carcasse bonificate (o non bonificate che verranno gestite dalla linea di messa in sicurezza interna all'impianto) oggi esistenti sul territorio, consentendo la razionalizzazione del settore ed un suo migliore controllo e soprattutto la chiusura del ciclo del sistema integrato di rottamazione dei veicoli a fine vita;
- la ditta proponente è titolare di contributo stanziato dal Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, sulla base della Legge 481/94 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto Siderurgico", che vincola il beneficiario a realizzare, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto in parte, le unità lavorative dismesse (in totale è presumibile che l'intervento possa creare circa 32 posti di lavoro);
- l'impianto di frantumazione e separazione è collocato in area PIS, in zona a destinazione industriale oggetto di bonifica, il cui completamento deve essere certificato dalla Provincia. Circa l'insediamento di tale impianto (fatto salvo il procedimento di certificazione di avvenuta bonifica) non è stata evidenziata alcuna difformità rispetto al vigente P.R.G.C.;
- per l'impianto di frantumazione e separazione si ritengono correttamente definiti gli interventi ed i dispositivi di mitigazione degli impatti più significativi, sulle componenti atmosfera e rumore. Sono state definite, in relazione alle singole problematiche, opportune prescrizioni relativamente ai limiti di emissione in atmosfera, alla realizzazione e gestione dell'impianto, al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche, ai monitoraggi specifici che dovranno essere effettuati (atmosfera, rumore);
- complessivamente si ritiene che la realizzazione dell'impianto di frantumazione e separazione sia compatibile con l'ambiente e quindi accettabile, in relazione alle

complessive ricadute positive, in termini di recupero, chiusura del ciclo dell'autodemolizione e razionalizzazione del settore; inoltre dalle valutazioni tecniche specifiche effettuate il progetto relativo all'impianto di frantumazione e separazione può essere autorizzato ai fini degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e ai fini del DPR 203/88 (per quanto riguarda le emissioni in atmosfera in corrspondenza del camino);

 da quanto emerso a seguito della citata nota dell'ARPA (Allegato "C") la valutazione definitiva sul progetto collegato di impianto di interramento controllato monouso di II° categoria tipo B deve essere effettuata alla luce di ulteriori approfondimenti e verifiche che devono essere condotti sui dati relativi alla soggiacenza della falda;

Ritenuto:

- di poter considerare per i motivi sopra citati il progetto dell'impianto di frantumazione e separazione compatibile con l'ambiente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni per il monitoraggio e la mitigazione degli impatti, riportate nell'allegato "D";
- di poter conseguentemente approvare il progetto del citato impianto di frantumazione e separazione ai sensi degli artt. 27 e 28 Dlgs. 22/97, ai sensi del D.P.R. 203/88, con l'osservanza di tutte le modalita' e prescrizioni contenute negli allegati "E", F", "G";
- che relativamente al progetto di impianto di interramento controllato monouso di II° categoria tipo B, viste le recenti misure effettuate dall'ARPA sia:
 - necessario sospendere l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale in attesa che la società proponente svolga, fermo restamdo il proseguimento dell'attività di monitoraggio da parte dell'ARPA, gli opportuni approfondimenti progettuali in ordine ai valori della soggiacenza della falda, i cui esiti devono essere valutati in sede di istruttoria tecnica e dalla Conferenza dei Servizi;
 - sia pertanto necessaria una proroga dei tempi previsti per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 40/98;

Visti:

- i verbali della Conferenza dei Servizi;
- il D.P.R. 12 aprile 1996 e s. m. i.;
- la L.R. N. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s. m. i.;
- la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunita' Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti;
- il D. Lgs. n. 22 del 05/02/1997 di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti;
- il D.M. LL.PP. del 11/03/1988 con il quale si definiscono le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- la normativa tecnica di attuazione contenuta nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e successive modifiche ed integrazioni.

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.R. del 30 luglio 1997 n. 436-11546;
- il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R), approvato dal Consiglio Provinciale con provvedimento del 8 settembre 1998 n. 413-109805, e successive mdifiche approvate con D.C.P. n. 196353 del 11/01/2000;
- lo stralcio del PPGR relativo a "Rifiuti speciali: produzione, trattamento, smaltimento, indirizzi per la gestione" approvato con D.C.P. n. 599-56345 del 13/04/1999;
- il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza per il rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o da altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;
- l'art. 4 del D.P.R. 203/1988 che attribuisce alla Regione la fissazione dei valori di emissione di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei valori di emissione;
- gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative/quantitative delle emissioni inquinanti ed il trasferimento di impianto in altra località;
- l'art. 28, comma 1 lettera F del D.lgs. 22/97 e s.m.i., ai sensi del quale l'autorizzazione all'esercizio individua fra l'altro i limiti di emissione in atmosfera;
- la L.R. 59/95 con la quale la Regione, all'art. 28, ha delegato alle Provincie la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e che tale delega e' tuttora vigente in base all'art. 57, comma 2, del D.lgs. 22/97 che fa salve le attribuzioni di funzioni delegate dalle Regioni alle Provincie in attuazione della Legge 142/90;
- il D.Lgs 11/5/1999 n. 152 avente per oggetto "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/217/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- la Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito e valutato il verbale dell'incontro pubblico tenutosi ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. 40/98;

Visto l'art. 47, comma 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ritenuta l'urgenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex. art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Quanto sopra premesso e considerato;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che si intende interamente richiamata:

- 1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della l.r. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale esclusivamente sul progetto impianto di frantumazione e separazione di rottame ferroso di cui all'istanza del 1/10/99 e successive integrazioni, incluso nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente deliberazione, da realizzarsi in Comune di Settimo Torinese, in area PIS, presentato dalla societá CENTRO RECUPERI E SERVIZI S.R.L. con sede legale in c.so VITTORIO EMANUELE II, 108 nel Comune di TORINO. Il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti riportate nell'allegato "D", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del completamento della certificazione dell'avvenuta bonifica di cui al successivo punto 3. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
- 3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.L.gs. 22/97 e s.m.i.:
 - di approvare il progetto di cui all'allegato "A" sopra richiamato esclusivamente per gli elaborati riguardanti l'impianto di frantumazione e separazione di rottame ferroso, da ubicarsi in comune di Settimo Torinese, in area industriale P.I.S., composto di tre linee: messa in sicurezza; cesoiatura; frantumazione;
 - di autorizzare la realizzazione delle opere previste per tale impianto, individuate nel progetto stesso, nel comune di Settimo Torinese, e di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Quanto approvato e autorizzato nel presente punto è subordinato al completamento della certificazione, da parte della Provincia di Torino, dell'avvenuta bonifica dell'area industriale P.I.S. ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. Tale certificazione è necessaria e preventiva per gli insediamenti previsti in tale area.

- 4) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.L.gs. 22/97 e s.m.i.:
 - a) l'esercizio delle attivitá di messa in sicurezza, recupero e smaltimento, da effettuarsi nell'insediamento di cui al precedente punto 3), avente le caratteristiche di cui all'allegato "E";
 - b) le operazioni di deposito preliminare, presso il sito in area PIS, in comune di Settimo Torinese, del rifiuto speciale pericoloso derivanti dalla propria attività, relativamente alle batterie al piombo esauste CER [16.06.01], per un volume massimo in deposito pari a 20 mc, ed un quantitativo pari a 88 t in quanto per la stessa non si configura il disposto di cui all'art. 6 comma 1, lett. m del D.L.gs. 22/97 e s.m.i.,
 - subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni riportate nell'allegato "F", facenti parte integrante della presente deliberazione ed alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionalen. 20-192 del 12/06/2000;
- 5) di autorizzare ai sensi del DPR 203/88, a norma dell'art. 28, comma 1 lettera F del D.lgs. 22/97 e s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività dell'impianto di frantumazione localizzato in area PIS, subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni riportate nell'allegato "G" facente parte integrante della presente deliberazione;

- 6) di disporre che entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento la società proponente presenti alla Provincia di Torino gli elaborati richiesti ai punti D.1, D.3, D.7 e F.3 degli allegati "D" e "F" e che questi vengano approvati con specifico provvedimento dalla Giunta Provinciale sentiti i soggetti competenti, entro 60 giorni dalla loro presentazione; in ogni caso l'entrata in esercizio degli impianti e' subordinata all'approvazione dei predetti elaborati;
- 7) di ritenere che relativamente al progetto di impianto di interramento controllato monouso di II° categoria tipo B siano necessari ulteriori approfondimenti relativamente alla soggiacenza della falda, i cui esiti devono essere valutati in sede di istruttoria tecnica e dalla Conferenza dei Servizi, e che sia pertanto necessario disporre una proroga di 60 giorni dei tempi previsti per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 40/98 a partire dal 17/08/2000, termine di scadenza del procedimento a norma dell'art. 12, comma 6, della legge regionale 40/98;
- 8) di richiedere alla società proponente un approfondimento e verifica progettuale in ordine alla soggiacenza della falda, a seguito delle recenti misure effettuate dall'ARPA;
- 9) di inviare il provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati, nonchè di metterne una copia a disposizione presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti presso lo Sportello Ambiente della Provincia;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della l.r. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torno e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Il presente provvedimento non assume rilevanza contabile.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso